

N. R.G. 47-1/2026



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
PROCEDURE CONCORSUALI

Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati

Dott. Barbara Vacca Presidente

Dott. Emanuele Picci Giudice

Dott. Maria Cecilia Branca Giudice rel.

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della **LIQUIDAZIONE CONTROLLATA** del sovraindebitato

[redacted]

[redacted] Cesena (FC), nonché, ex art. 270, comma 1,

CCII, dei soci accomandatari [redacted]

[redacted] residente a

Isola di Capo Rizzuto (KR)

Visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata depositato in data 20.4.2026 da

[redacted]

[redacted], rappresentati e difesi dall'avv. MARIA CUOMO;

- esaminati gli atti ed i documenti depositati;
- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII atteso che la società ha la sede legale nel circondario di questo Tribunale.

Pertanto, poiché a mente dell'art. 270, comma 1, CCII *“La sentenza produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo*

256", dall'apertura della liquidazione controllata della società discende *de plano* l'apertura della medesima procedura nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Dunque, poiché, come detto, la società ha sede legale in Cesena, ne deriva che il Tribunale adito è competente anche rispetto alla domanda del socio [] (non residente ma solo domiciliato nel circondario di Forlì), atteso che l'apertura della procedura è una pronuncia unitaria, che riguarda tutti i soggetti coinvolti *ex lege* dalle conseguenze della crisi/insolvenza della società;

- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all'art. 39 CCII nonché la relazione redatta dall'OCC ex art. 269, comma 2, CCII;
- considerato che i debitori sono soggetti alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII in quanto:

- 1) [] si trova in evidente stato di sovraindebitamento, atteso che a fronte di un'esposizione debitoria di Euro 97.045,77, circa, il patrimonio di cui dispone il patrimonio di cui dispone è chiaramente insufficiente per soddisfare regolarmente le obbligazioni, non essendo titolare di beni né immobili (ma unicamente di due beni mobili registrati, di cui pare non avere più la disponibilità), non essendo intestataria di conti correnti e non sussistendo crediti da riscuotere, ad eccezione di un credito IVA. A tutto ciò si aggiunge che la società è da tempo inattiva ed è pacifico che si tratti di impresa minore ex art. 2, comma 1, lett. d), CCII, come ampiamente argomentato dal Gestore;
- 2) [] è persona fisica, la cui debitoria ammonta ad Euro 100.185,39, circa, ed è titolare di reddito da pensione di circa Euro 970,00 mensili;
- 3) [] è persona fisica, la cui debitoria ammonta circa ad Euro 225.806,77 ed è titolare di reddito da lavoro dipendente di circa Euro 900,00 mensili;

- Ritenuto che in tali condizioni sia evidente che i ricorrenti non siano in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni con il proprio patrimonio;
- Verificata dunque la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- Precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell'attivo, l'apprensione dei beni già presenti, compresi

quelli sopravvenuti fino all'esdebitazione come previsto dall'art. 272, co. 3-bis CCII, e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall'attivo alcuni beni e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi (come ad esempio l'apporto di risorse esterne pari al controvalore del bene), mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti;

- Rilevato, quanto alla posizione di [] che il debitore risulta convivente con la moglie [] (anch'ella titolare di reddito da pensione) nell'immobile di proprietà di costei. Si nota che, mentre il [] non risulta intestatario di beni, la moglie risulta invero intestataria sia dell'immobile sia di due autovetture, rispetto alle quali il debitore allega di concorrere alle spese di manutenzione, assicurazione ed utilizzo.

Operata detta premessa, va rilevato che il nucleo risulta possedere entrate per Euro 1.800,00 mentre allega di sostenere spese per Euro 1.630,00.

Tuttavia, occorre evidenziare che numerose voci di spesa non solo non risultano documentate, ma nemmeno giustificate – considerando appunto l'età dei coniugi, l'assenza di esigenze di spostamento collegate all'attività lavorativa e la situazione debitoria del *CP_I* che comunque dovrebbe indurre il debitore ad evitare spese superflue – e che pertanto è congruo indicare la somma di Euro 300,00 che il debitore dovrà corrispondere mensilmente alla procedura per dodici mensilità e per la durata di anni tre;

- Rilevato, quanto alla posizione di [], che il medesimo percepisce un reddito di circa Euro 900,00 mensili; è domiciliato in Cervia, presso l'immobile di proprietà di [] [] (dalla quale risulta separato fin dal 2015), ma, pochi mesi prima del deposito della domanda, ha spostato la residenza presso l'immobile di proprietà della madre sito in Isola di Capo Rizzuto, pur ammettendo egli stesso di permanere stabilmente in Cervia nel medesimo immobile.

Va sottolineato che le predette circostanze (separazione risalente e mantenimento della residenza presso il coniuge, successivo spostamento della residenza in provincia di Crotone ma mantenimento del domicilio presso il medesimo coniuge da cui risulta separato), in assenza di valide giustificazioni (per vero nemmeno in seno alla relazione del Gestore), suscitano non poche perplessità e comunque verranno valutate in sede di esdebitazione. Si invita, tuttavia, il Liquidatore a fare chiarezza sulle ragioni effettive dei suindicati “spostamenti”.

In ogni caso, tenuto conto delle entrate del nucleo familiare effettivo del debitore (ovvero, quello presso il quale lo stesso debitore ammette di vivere, composto da

, che ammontano ad Euro 4.600,00, e delle spese indicate in seno a ricorso e relazione, pari ad Euro 3.761,00, si reputa opportuno stabilire che il debitore corrisponda alla procedura la somma mensile di Euro 500,00 per dodici mensilità e per la durata di anni tre.

- Ritenuto che ogni valutazione in merito all'esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall'apertura;
- Rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che, ai sensi dell'art. 272, co. 3, secondo periodo, CCII, la stessa resterà aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dall'apertura, salva possibilità di chiusura anticipata ove, su istanza del debitore, risulti che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire;
- Ritenuto opportuno precisare che, a mente di quanto previsto dall'art. 6 CCII, il compenso per le prestazioni rese dal Gestore dell'OCC, purché determinato entro la misura di legge, costituisce spesa prededucibile, mentre il compenso spettante al legale del debitore per l'assistenza nella presentazione del presente ricorso non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista dall'art. 6 CCII e non risultando peraltro necessaria l'assistenza tecnica per presentare la domanda;
- Ritenuto peraltro di dover precisare che in sede di formazione dello stato passivo il nominando Liquidatore dovrà attentamente vagliare la domanda del legale e del Gestore, non essendo ammissibile una duplicazione del compenso, sia pure a soggetti diversi, per la medesima attività;
- visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;

P.Q.M.

DICHIARA APERTA

LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

dà atto che la sentenza emessa a carico della società produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili

NOMINA

Giudice Delegato la dott. Maria Cecilia Branca

Liquidatore il Gestore già incaricato dall'OCC dott.

ORDINA

Ai debitori di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore

AVVERTE

che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della

liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), che il debitore (C.F.) possa trattenere per le necessità familiari l'intero importo della retribuzione come attualmente percepita, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell'importo di **€ 300,00 mensili, per dodici mensilità**, che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;

STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), che il debitore (C.F.) possa trattenere per le necessità familiari l'intero importo della retribuzione come attualmente percepita, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell'importo di **€ 500,00 mensili, per dodici mensilità**, che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;

AVVERTE

Il debitore che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;

- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione

AVVERTE IL LIQUIDATORE

- che** ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
- che** si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
- che** eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
- che** terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
- che** dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;
- che** in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

ORDINA

- che** a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.

Così deciso a Forlì,

nella camera di consiglio del 23.4.2026

Il Presidente

dott.ssa Barbara Vacca

Il Giudice rel. ed estensore

dott.ssa Maria Cecilia Branca